



Il nuovo regolamento è applicato anche al personale interno alle aziende

CONFINATI

Spazi e ambienti inquinati: in arrivo la qualificazione per imprese e autonomi

La Presidenza della Repubblica, con decreto 14 settembre 2011, n. 177, ha fornito le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Oltre l'ambito di applicazione, il regolamento ha stabilito sia i requisiti necessari per la qualificazione nel settore, sia le procedure di sicurezza. Il nuovo regolamento ha rappresentato un notevole salto di qualità anche se sono necessarie ulteriori azioni mirate che permettano di migliorare il livello di sicurezza in questo settore.

● di **Carmelo G. Catanoso**, *ingegnere, consulente aziendale*



Il testo integrale del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, è disponibile nella sezione "Notizie normative" del sito www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

Dopo più di tre mesi dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri e a quasi due dalla firma del Presidente della Repubblica, è stato pubblicato il D.P.R. n. 177/2011¹⁾, «Regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti d'in-

quinamento o confinati».

È opportuno ricordare che negli ultimi sei anni sono accaduti oltre 40 infortuni mortali in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati (gli ultimi due in provincia di Napoli nei primi giorni di novembre), le cui cause erano sempre da ricercare:

- nel mancato rispetto delle norme di legge vigenti, a partire dagli artt. 235, 236 e 237, D.P.R. n. 54/1955, fino ad arrivare agli artt. 66 e 121, D.Lgs. n. 81/2008;
- nel mancato rispetto delle procedure, delle istruzioni ecc., per i lavori in ambienti sospetti d'inqui-

1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2011, n. 260.



namento o confinati, adottate da tempo un po' in tutti i settori industriali e non;

- nella percezione inadeguata del rischio esistente da parte degli addetti, perlopiù appartenenti a piccole e piccolissime imprese, quasi sempre collocate alla fine della catena del subappalto, incaricate di effettuare interventi di manutenzione, di riparazione, di ispezione, di controllo, di pulizia ecc. in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati;
- nella mancanza di informazioni pertinenti e adeguate al particolare contesto in cui il lavoro deve essere eseguito;
- nella mancata organizzazione e pianificazione dell'attività che spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa.

È importante sottolineare che il nuovo regolamento non ha previsto eccezioni alcune per tutte le aziende che, invece di affidare i lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati a imprese esterne o a lavoratori autonomi, hanno deciso di effettuare con il proprio personale dipendente questi interventi.

Il campo di applicazione

Il provvedimento, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli artt. 6, comma 8, lettera g), e 27, D.Lgs. n. 81/2008, ha disciplinato il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi chiamati a operare in tutti quegli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati citati dagli artt. 66 e 121, D.Lgs. n. 81/2008, e al punto 3, Allegato IV. Il nuovo regolamento, sempre per quanto riguarda il campo d'applicazione, ha precisato che quanto previsto all'art. 2, comma 2 (autorizzazione subappalti), all'art. 3, comma 1 (informazione) e comma 2 (rappresentante

del committente), è applicato unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, dei luoghi in cui è svolto l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

Infine, il regolamento ha precisato che, per quanto riguarda la verifica dell'idoneità professionale, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'art. 6, comma 8, lettera g), D.Lgs. n. 81/2008, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli artt. 2 e 3, restano applicabili i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 26, comma 1, lettera a).

Tra le dimenticanze del legislatore è opportuno segnalare che il regolamento, così come strutturato, facendo sempre riferimento a un committente che è anche datore di lavoro, ha lasciato fuori dal campo d'applicazione tutte le attività lavorative che devono essere svolte in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati dove i committenti non sono datori di lavoro ma privati cittadini. Inoltre, l'attenzione è stata focalizzata sui rischi derivanti dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno, presenti in una serie di situazioni, per così dire, "tipiche" di alcuni settori industriali trascurando il fatto che, all'interno di uno spazio confinato, presente in contesti diversi da quelli considerati, possono essere riscontrate altre tipologie di rischi certamente non trascurabili come il rilascio d'energia, il seppellimento ecc., tutti in grado di mettere a repentaglio la sicurezza degli addetti.

La qualificazione delle imprese

Il legislatore, all'art. 2, ha affrontato il tema dei requisiti minimi che le imprese e i lavoratori autonomi chiamati a espletare una qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati devono obbligatoriamente possedere (si veda il riquadro 1).

In merito alla regolarità degli eventuali subappalti, il regolamento ha precisato che in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati:

- non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003;
- le disposizioni sono applicate anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni sono subappaltate.

Le procedure di sicurezza da adottare

Il D.P.R. n. 177/2011, all'art. 3, ha richiesto espressamente l'adozione di una serie di procedure essenziali per garantire l'esecuzione delle attività lavorative all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. Innanzi tutto, prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'art. 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro dove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente riguardo:

- le caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare;
- tutti i rischi esistenti negli ambienti, compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro;
- le misure di prevenzione ed emer-



genza adottate in relazione alla propria attività.

In merito alle modalità e ai tempi per effettuare le attività informative, il regolamento ha richiesto che queste siano effettuate *«in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore a un giorno»*. Francamente, il nuovo parametro per la misura del tempo relativo all'informazione e, cioè, il "giorno", sembra piuttosto fuori luogo almeno per un paio di motivi.

Innanzitutto, il tempo dedicato all'informazione e alla formazione è sempre stato misurato in ore e non in giorni; inoltre, fissare *a priori* un tempo da dedicare all'attività informativa senza tenere conto della tipologia, della durata e della complessità del lavoro che deve essere eseguito all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati è quantomeno indice di approssimazione se non di scarsa conoscenza delle diverse realtà lavorative.

Infatti, se, da una parte, un "giorno" da dedicare all'informazione preventiva da parte del datore di lavoro committente è palesemente eccessivo per svolgere la sostituzione di un galleggiante all'interno di una vasca (lavoro che dura, al massimo, un'ora compresa la fase di preparazione e di ripristino), dall'altra, un "giorno" è palesemente insufficiente per eseguire lavori nell'ambito del *«revamping»* di parte degli impianti all'interno di una raffineria.

Inoltre, il regolamento ha richiesto al datore di lavoro committente di individuare un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (esperienza triennale e adeguatamente addestrato), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui sono svolte le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferen-

za di queste lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Questa previsione è scaturita dalla constatazione che, nella maggior parte degli eventi mortali avvenuti in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, quello che è mancata è stata proprio l'attività d'interfacciamento e di scambio d'informazioni sul posto di lavoro, tra l'azienda committente e l'impresa esecutrice.

L'obbligo di individuare un referente del committente che costituisca un costante punto di riferimento per l'impresa esecutrice durante l'esecuzione dell'attività ha posto le basi per contribuire a ridurre il rischio d'accadimento di questi eventi.

Il legislatore, infine, ha imposto l'adozione e l'efficace attuazione, durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati di una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, qualora impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva dell'eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Questa procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera v), D.Lgs. n. 81/2008.

A tal riguardo è opportuno sottolineare che, da tempo, le aziende attente alla sicurezza e alla tutela della salute dei propri collaboratori e del personale delle imprese appaltatrici operanti all'interno di ambienti sospetti d'inquinamento o confinati hanno stabilito delle specifiche procedure per garantirne l'integrità psicofisica (permessi di lavoro ecc.).

Se le imprese appaltatrici sono state "educate" dal datore di lavoro committente che ha imposto loro il rispetto delle procedure, rimane sempre da risolvere il problema legato alla

miriade di piccole e piccolissime imprese, spesso improvvisate e impreparate, che hanno come riferimento dei committenti altrettanto impreparati, il cui criterio di scelta nell'affidamento dei lavori è sempre quello del minor costo.

Per far fronte a questa situazione, la strada da seguire è sia quella dell'istituzione di un apposito albo delle imprese qualificate sia quello di un incremento delle campagne di comunicazione mirata in modo che siano sensibilizzati entrambi gli attori perché non è certo solo quanto è stato stabilito dal regolamento al comma 4, art. 3 (perdita della qualificazione per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati) che potrà costituire un deterrente all'improvvisazione.

In conclusione, se il regolamento da una parte ha rappresentato un notevole salto di qualità soprattutto riguardo l'approccio seguito fino a oggi dal legislatore che, finalmente, sembra aver compreso che il problema principale da affrontare per migliorare il livello di sicurezza è il meccanismo di accesso e di permanenza sul mercato di riferimento delle imprese, dall'altra è necessario:

- ampliare il campo di applicazione dello stesso non limitando gli obblighi al solo datore di lavoro committente;
- tenere presente che esistono spazi confinati dove sono presenti tipologie di rischio diverse da quelle derivanti dalla presenza di gas asfissianti, esplosivi o dalla carenza di ossigeno ma non per questo trascurabili;
- definire celermente delle linee guida per il lavoro negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, sintetiche, di semplice comprensione e applicazione e destinate, soprattutto, a coprire le esigenze del variegato mondo delle piccole e piccolissime imprese nei diversi settori d'attività. ●



Riquadro 1

● **Requisiti delle imprese e dei lavoratori autonomi**

- Applicazione integrale delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, di sorveglianza sanitaria e di misure di gestione delle emergenze;
- applicazione integrale e vincolante anche del comma 2, art. 21, D.Lgs. n. 81/2008 (sorveglianza sanitaria e formazione), nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003;
- esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d'inquinamento o confinati per i lavoratori che svolgono le funzioni di preposto nell'impresa;
- avvenuta effettuazione di attività d'informazione e di formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro se impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di queste attività, oggetto di verifica di apprendimento e di aggiornamento*;
- possesso dei dispositivi di protezione individuale, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di questi dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121, e all'Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, compreso il datore di lavoro (dove impiegato), relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121, e dell'Allegato IV, punto 3, D.Lgs. n. 81/2008;
- rispetto delle vigenti previsioni, dove applicabili, in materia di documento unico di regolarità contributiva;
- integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, dove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e agli accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(*) I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli artt. 34 e 37, D.Lgs. n. 81/2008, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.

LEGISLAZIONE**Decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 177**

**Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese
e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**

In Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2011, n. 260.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;



Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.
2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli articoli 66 e 121 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 2, operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.
4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli articoli 2 e 3, i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti so-

spetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;
- e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con



riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

Art. 3

Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le

attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ●

energia tradizionale ▶
energia alternativa ▶
ambiente sostenibile ▶

energia24

Il mensile d'informazione per la community
dell'energia e dell'ambiente

Disponibile sul sito ◀ www.energia24club.it ▶

Consulta gli archivi della rivista e scarica
l'ultimo numero disponibile sul portale
dedicato agli energy manager
e ai professionisti che devono
aggiornarsi tempestivamente
sulle politiche energetiche
e i trend di mercato.

www.energia24club.it
www.b2b24.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti

6 dicembre 2011 - N. 22

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

23

IL SOLE 24 ORE

Il mese dell'architettura e dell'edilizia 2011

**IDEA E PRATICA
DEL PROGETTARE
E DEL COSTRUIRE**

SCONTO 15% SU TUTTE LE RIVISTE

**SUBITO UN BUONO SCONTO DI € 200
SULL'ACQUISTO DI SOFTWARE PER L'EDILIZIA**



**IL SOLE 24 ORE
ARKETIPO**
Mensile monografico
di progettazione
architettonica



Area
Bimestrale
internazionale di
cultura e informazione
sul progetto



Materia
Trimestrale
internazionale
sui materiali per
l'architettura



Edilizia e Territorio
Settimanale di norme,
progetti, appalti e
mercati, dedicato al
mondo dell'edilizia



Progetti e Concorsi
Settimanale allegato
a Edilizia e Territorio
dedicato al mondo
dell'architettura



Ambiente & Sicurezza
Quindicinale di
documentazione
giuridica, tecnica e
professionale



**Come
Ristrutturare
la casa**
Bimestrale dedicato
alla ristrutturazione

SCOPRI L'OFFERTA SU:
<http://offerte.ilsole24ore.com/mae>

GRUPPO 24ORE

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com

Servizio clienti: 02 oppure 06 - 30225680